

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 22 MARZO 1956

(39^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

« Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici » (1344) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 451, 452
BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	452
BUSSI, relatore	451, 452

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Gervasi, Guglielmone, Longoni, Molinelli, Montagnani, Moro, Roveda, Tartufo, Turani e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Buizza.

BARDELLINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici » (1344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici ».

Comunico che la Commissione di giustizia, interpellata per il parere circa il presente provvedimento, ha comunicato di non avere nulla da osservare al riguardo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUSSI, relatore. Onorevole Presidente, è da una ventina di giorni che ho fra le mani questo provvedimento di legge. Ritenevo, in realtà, di poter fare oggi una relazione esauriente e completa; senonchè, entrando nell'esame di tutta la tariffa allegata che è quella che più interessa (in quanto il provvedimento costituito di un articolo unico è di per se stesso molto semplice), mi sono accorto che un conto è esaminare la parte preliminare e generale e un conto è entrare nel merito delle singole voci, per le quali occorre un lavoro lungo e meticoloso di comparazione con la tariffa precedente; e possibilmente occorre anche un lavoro di comparazione con le altre tariffe degli ordini professionali, tariffe che sono già state approvate con precedenti provvedimenti legislativi.

Sono andato, quindi, innanzi tutto alla ricerca della tariffa dei chimici da comparare, ma non sono ancora riuscito a trovarla. Mi sono, anzi, affidato alla cortesia dell'onorevole Sottosegretario per vedere se è possibile fare nei prossimi giorni un lavoro in collaborazione sotto questo aspetto. In biblioteca non sono riuscito a trovare la tariffa dei chimici.

Comunque in esito all'esame delle norme generali, mi sembra poter fare alcune osservazioni di massima.

La prima osservazione riguarda l'articolo 3 del tariffario, in cui sono stabilite le forme di corresponsione degli onorari, e si parla di onorari a vacanza, onorari a discrezione, onorari a tabella e onorari a percentuale. Ora, mentre gli onorari a vacanza, a tabella e a percentuale sono forme solite che ritroviamo in tutte le tariffe professionali, mi pare che sia una forma un po' nuova quella degli onorari a discrezione. Non che non sappia che anche per altre tariffe professionali (come quelle degli avvocati), quando si superino determinati limiti di prestazione professionale, si prevede il caso di lasciare alla discrezione del professionista di stabilire l'onorario, ma non vedo l'opportunità di inserire specificatamente nel tariffario la forma degli onorari a discrezione, perchè attraverso questa voce si potrebbe dare la possibilità ai professionisti meno corretti di esagerare l'importo delle loro esposizioni. Se si esamina il lungo elenco (all'articolo 17) di prestazioni del professionista chimico che vengono lasciate al suo criterio, si constata come sia difficile stabilire preventivamente quale possa essere la migliore tariffa per queste consulenze, in quanto bisognerebbe conoscere il tempo che occorre di volta in volta al professionista per una specifica prestazione prevista all'articolo 17.

Un'altra osservazione riguarda la necessità di effettuare una minuta e dettagliata comparazione tra le voci della precedente tariffa con le singole voci della presente tariffa, per accertare se nella determinazione delle nuove tariffe sia stato rispettato l'adeguamento di valore al valore raggiunto nel frattempo dalla lira.

Naturalmente tale lavoro di comparazione richiede un po' di tempo. È per questa ragione che penso sia opportuno rinviare la discussione del presente disegno di legge a dopo le vacanze pasquali.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Le categorie in cui vengono inquadrati gli onorari sono quattro. Per quanto riguarda la seconda categoria degli onorari a discrezione, ritengo che si possa affermare che, dato che non tutti gli onorari possono essere inquadrati nelle altre tre categorie, si è formata una quarta categoria. Il relatore ha detto che tanto avviene anche per le tariffe degli avvocati. Io posso dire che altrettanto avviene per le tariffe degli ingegneri. Tutto quanto non può essere, insomma, corrisposto in base al tempo o a percentuali, viene compreso nelle tariffe a discrezione; e in tale eventualità la prestazione è rimessa al criterio del professionista.

PRESIDENTE. Faccio osservare, per ciò che riguarda gli avvocati, che esistono variazioni nella tariffa in conformità dell'importanza della causa o dello studio particolare richiesto dalla pratica. In tali casi non vigono le norme della tariffa e si può fare una liquidazione singolare.

BUSSI, *relatore*. È proprio quello che intendo dire: cioè, che, mentre, ad esempio, per gli avvocati, solamente in casi eccezionali vi è la libertà di uscir fuori dalla tariffa, nel tariffario in discussione è, invece, prevista una specifica categoria di onorari a discrezione. Su questo punto, ripeto, avanzo una riserva, intendendo di fare un esame particolare e più approfondito.

PRESIDENTE. Accogliendo la proposta avanzata dal relatore e non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari